

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 gennaio 2000

Designazione dell'Ente nazionale risi quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla

indicazione geografica protetta "Riso nano vialone veronese", registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 10 luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta "Riso nano vialone veronese" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999, sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 8 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, dalla regione Veneto con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'"Ente nazionale risi" con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1;

Visto il piano di controllo predisposto dallo stesso "Ente nazionale risi";

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale Autorità nazionale competente, ha riscontrato l'idoneità delle modalità di controllo previste dall'"Ente nazionale risi" per

l'effettuazione dei controlli sulla IGP "Riso nano vialone veronese". Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di designazione dell'Ente nazionale risi" quale autorità pubblica per l'espletamento delle funzioni di controllo sulla IGP "Riso nano vialone veronese";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Decreta:

Art. 1.

L'"Ente nazionale risi" con sede in Milano, piazza Pio XI n. 1, e' designato quale Autorita' pubblica incaricata di espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta "Riso nano vialone veronese" registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263 del 10 luglio 1996.

Art. 2.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorita' nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantita' di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta "Riso nano vialone veronese".

Art. 3.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione l'"Ente nazionale risi" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 4.

L'"Ente nazionale risi" comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta "Riso nano vialone veronese" mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.

Art. 5.

L'"Ente nazionale risi" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della indicazione geografica protetta "Riso nano vialone veronese" rilasciate agli utilizzatori.

Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 4 sono simultaneamente resi noti anche alla regione Veneto nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta "Riso nano vialone veronese".

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2000

Il direttore generale: Di Salvo